

REGOLAMENTO (CE) N. 2560/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 1994**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine indicati nella seguente tabella, originari dell'India, i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Massimali	Data
40.0170	40 500 pezzi	29. 8. 1994
40.0210	281 000 pezzi	8. 9. 1994
40.0220	324,5 t	5. 9. 1994
40.0330	121 t	5. 9. 1994
40.0420	37,5 t	27. 9. 1994
40.0760	84,5 t	16. 8. 1994
40.0880	4 t	29. 8. 1994
40.0990	37,5 t	16. 8. 1994
40.1010	4 t	19. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 ottobre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0170	17	6203 31 10 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0210	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiore di tute sportive e (trainings) con fodera, diversa da quelle della categoria 16 o 29 di cotone, fibre sintetiche o artificiali
40.0220	22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
40.0330	33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza ; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0420	42	5401 20 10	Filati di fibre artificiali ; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto ; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
		5403 10 00	
		5403 20 10	
		5403 20 90	
		ex 5403 32 00	
		5403 33 90	
		5403 39 00	
		5403 41 00	
		5403 42 00	
		5403 49 00	
		ex 5604 20 00	
40.0760	76	6203 22 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza
		6203 23 10	
		6203 29 11	
		6203 32 10	
		6203 33 10	
		6203 39 11	
		6203 42 11	
		6203 42 51	
		6203 43 11	
		6203 43 31	
		6203 49 11	
		6203 49 31	
		6204 22 10	
		6204 23 10	
		6204 29 11	
		6204 32 10	
		6204 33 10	
		6204 39 11	
		6204 62 11	
		6204 62 51	
		6204 63 11	
		6204 63 31	
		6204 69 11	
		6204 69 31	
		6211 32 10	
		6211 33 10	
		6211 42 10	
		6211 43 10	
40.0880	88	ex 6209 10 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia
		ex 6209 20 00	
		ex 6209 30 00	
		ex 6209 90 00	
		6217 10 00	
40.0990	99	6217 90 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria
		5901 10 00	
		5901 90 00	
		5904 10 00	
		5904 91 10	
		5904 91 90	
		5904 92 00	
		5906 10 10	
		5906 10 90	
		5906 99 10	
		5906 99 90	
		5907 00 00	
			Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.1010	101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
